

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. ORDINANZE N. 9 DEL 24-03-2020

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 - misure di prevenzione e contenimento attraverso l'utilizzo di DPI

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato dichiarato, per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020 e nn. 3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12 marzo 2020, con la quale e stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanze contingibili e urgenti n. 6 del 19 marzo 2020 e n. 7 del 20 marzo 2020, 8 e 9 entrambe del 23 marzo 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilita per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

VISTO l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

PRESO ATTO che in data 24 marzo è stata comunicata la positività al COVID-19 di un residente del Comune di Baucina, che presta il proprio servizio presso una struttura RSA presente nel territorio di Villafrati.

ATTESO che da varie fonti scientifiche sulla diffusione del virus, si contempla quale forma più probabile di contagio la trasmissione attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali e le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate - non ancora lavate- bocca, naso o occhi).

CONSIDERATA l'esigenza di prevedere nell'ambito del territorio comunale la necessità di prevedere l'impiego di DPI per tutti i soggetti circolanti, nell'ottica di contenere e limitare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 ed evitare così l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale.

ORDINA

Dal 24.03.2020 al 08/04/2020;

- 1) Il divieto, per tutti coloro i quali circolano nel territorio di Baucina, di uscire da casa se non per gravi motivi di salute, per comprovate esigenze lavorative o per fare la spesa e/o recarsi in farmacia; in tal caso, dovrà uscire un solo componente familiare;
- 2) Gli eccezionali spostamenti di cui al n.1, sono vietati per tutti i soggetti non muniti di mascherine e guanti; in tali ipotesi, il Sindaco provvederà ad attivare i volontari della protezione civile che potranno dare ausilio ai soggetti che non possono uscire da casa;
- 3) Tutti i soggetti in quarantena volontaria e/o obbligatoria, dovranno osservare l'obbligo di isolamento, pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e l'integrazione di fattispecie penali di reato;
- 4) di disporre la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
 - Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
 - Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)

- Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa22796@pec.carabinieri.it);
- Comandante della Polizia Municipale;
- -Al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del comune di Baucina;

SI RACCOMANDA

- L'osservanza della distanza interpersonale di almeno 150 cm e di lavarsi le mani con sapone ogni ora e di tenere le mani distanti da occhi, naso e bocca;
- Alle attività produttive e commerciali non sospese, di procedere all'immediata sanificazione dei locali mediante l'impiego di acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. Tale adempimento va ripetuto quotidianamente.

AVVISA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune, anche con valore di notifica individuale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Prefetto di Palermo, all'ASP Palermo Dip. Prevenzione Dist. di Misilmeri e ai Sindaci dei Comuni confinanti.

RENDE NOTO

- che responsabile del procedimento è il Segretario comunale Dott. Alberto Alfano;
- che chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante nel presente provvedimento può proporre ricorso al Prefetto di Palermo nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento;
- che avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Per l'istruttoria, si attesta:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- che la presente ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.